

NEL DECRETO MILLEPROROGHE- 29 DICEMBRE 2021 ORE 06:00

Processo tributario da remoto fino al 31 marzo 2022

Maurizio Villani - Avvocato tributarista in Lecce

Processo tributario con udienze da remoto fino al 31 marzo 2022. Alla luce della mancata previsione della proroga nel decreto legge che ha disposto il prolungamento dello stato di emergenza nazionale, è il decreto Milleproroghe a spostare in avanti il termine per il ritorno alle udienze in presenza che - in mancanza di questo ulteriore differimento - sarebbe arrivato a scadenza con la fine del 2021. La proroga non sembra invece riguardare le udienze "cartolari" in trattazione scritta.

Proroga al **31 marzo 2022** per le **udienze da remoto** nel processo tributario. La prevede il decreto Milleproroghe, colmando una **lacuna** del decreto legge di proroga dello stato di emergenza.

L'evoluzione della normativa

L'art. 1 del D.L. n. 221/2021 (pubblicato nella G.U. n. 305 del 24 dicembre 2021), in vigore dal 25 dicembre 2021, ha prorogato lo **stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022**.

In particolare, l'art. 16, comma 1, del decreto ha disposto la proroga dei termini fino al 31 marzo 2022 soltanto per quelli **tassativamente previsti dall'Allegato A**. L'Allegato A non prevede più la proroga dell'art. 27, D.L. n. 137/2020, che aveva previsto **misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario** sino al 31 luglio 2021, successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 6, D.L. n. 105/2021 e dall'Allegato A, n. 19.

Infatti, il citato art. 16 prevede quanto segue:

"Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. [...]".

Nell'Allegato A non è più prevista la proroga dell'art. 27.

Allegato A

1. Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

2. Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
-

3. Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
-

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

4. Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
-

Semplificazioni in materia di organi collegiali

5. Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
-

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

6. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
-

Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

7. Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
-

Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

8. Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
-

Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

9. Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
-

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

-
10. Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
-

Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

11. Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
-

Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

12. Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
-

Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

13. Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
-

Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

14. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
-

Proroga piani terapeutici

15. Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
-

Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio

16. Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
-

Disposizioni in materia di lavoro agile

17. Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
-

-
18. Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà

-
19. Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Durata straordinaria dei permessi premio

-
20. Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Detenzione domiciliare

-
21. Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76

Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici

-
22. Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133

Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative,
scolastiche e universitarie

L'art. 27, D.L. n. 137/2020 stabiliva quanto segue:

“1. Fino al 31 luglio 2021, nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano **anche solo parzialmente da remoto**, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in **decisione sulla base degli atti**, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio."

Successivamente, l'art. 6 del D.L. n. 105/2021, con l'Allegato A, aveva previsto la **proroga sino al 31 dicembre 2021**:

"1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente."

Quando è possibile richiedere l'udienza da remoto

L'art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018 consente, in ogni caso, la **richiesta dell'udienza da remoto** alle seguenti **condizioni temporali**:

"4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante **collegamento audiovisivo** tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546."

Nuova proroga fino al 31 marzo 2022

Rebus sic stantibus, a partire dal 1° gennaio 2022, i processi tributari si sarebbero dovuti svolgere sempre in presenza, a meno che la parte non avesse chiesto l'udienza da remoto nel ricorso o nel primo atto difensivo ai sensi dell'art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018, non essendo più applicabili dalla stessa data gli articoli 27, D.L. n. 137/2020 e 6, D.L. n. 105/2021.

Da ultimo, però, il legislatore ha **ulteriormente modificato** la normativa con l'art. 16, comma 3, del decreto Milleproroghe (approvato dal Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), che dispone:

"Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 [...] relativo allo svolgimento delle **udienze da remoto nel processo tributario**, è ulteriormente **prorogato al 31 marzo 2022**".

Pertanto, per il processo tributario la formula da remoto continuerà fino al 31 marzo. Attenzione, però: la proroga interessa solo il comma 1 dell'art. 27 del decreto Ristori, non anche il comma 2 relativo alle udienze "cartolari" in trattazione scritta.

Purtroppo, bisogna abituarsi a questo modo schizofrenico di legiferare...

